

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BENEDETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE SORRENTINO

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Parte istante rappresenta di essere titolare – insieme al fratello deceduto il 19/07/1997- del BPF n. 469479-07 della serie Q sottoscritto in data 24/02/1994, del valore nominale di £ 5.000.000 e rilasciato dall'ufficio di N*****. La ricorrente censura la condotta dell'intermediario che, in seguito alla denuncia di smarrimento del detto buono, si è rifiutato di rilasciare il duplicato dello stesso. In particolare, precisa che l'ente rifiutava la richiesta in quanto non rinveniva nell'archivio cartaceo il buono descritto nella denuncia di smarrimento. Per le dette ragioni chiede che l'intermediario documenti l'avvenuto incasso del BFP ed, in mancanza, sia onerato della duplicazione dello stesso. L'intermediario, costituitosi, anche richiamando la previsione dell'art.119 TUB, ribadisce la correttezza del proprio operato, sottolineando che dalle ricerche effettuate nei propri archivi è emerso che non esiste alcun buono vigente intestato/cointestato ai soggetti per i quali è stata eseguita la ricerca. Per tali ragioni insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare va affrontata la questione posta dall'intermediario con riguardo alla applicabilità al caso in esame dell'art. 119, co.4, del T.U.B. e secondo cui *“Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere...omissis...copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.”* La

disposizione in esame, a parere dell'Arbitro, non pare trovare applicazione al caso in discussione in quanto il detto precetto è riferibile esclusivamente alla documentazione inerente a singole operazioni realizzate, non potendovi rientrare la richiesta di copia di un BPF che rappresenta una forma di investimento e un titolo di legittimazione; per tal ragione l'intermediario era tenuto alla ricerca del titolo presso i propri registri cartacei anche se esso aveva una data di emissione che sconfinava dal perimetro temporale tracciato dall'art. 119 del T.U.B. Con riguardo, poi, alla richiesta del ricorrente di duplicazione del titolo smarrito, i Collegi territoriali sono concordi nel ritenere che l'onere di fornire la prova della riscossione dei buoni fruttiferi, al fine di negare il diritto alla duplicazione a favore di chi se ne affermi intestatario, grava sull'intermediario. In diverse decisioni, dopo aver ribadito il detto criterio di ripartizione dell'onere della prova, l'Arbitro ha precisato che la mera dichiarazione dell'esito negativo delle ricerche presso gli archivi non è idonea a dimostrare l'avvenuta riscossione del buono. Nel caso in esame, considerando che (i) parte ricorrente, agendo per il diritto all'ottenimento della sua duplicazione, ha indicato in dettaglio gli estremi del BFP (cointestatari, numero, ammontare del capitale e data di emissione), mentre (ii) parte resistente, nel sostenere l'inesistenza del BFP, non ha prodotto i risultati della ricerca presso gli archivi, né fornito prova dell'avvenuta riscossione del BFP, si ritiene sussistere il diritto del consumatore ad ottenere la duplicazione del buono. In tal seno depone anche quanto previsto dalla normativa specifica in tema di procedura di ammortamento e duplicazione del titolo. In particolare, mentre l'art. 1 della legge n. 948/1951 prevede che *"In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di buoni fruttiferi e di libretti di risparmio nominativi, l'intestatario di essi o chiunque dimostri di avervi diritto, al fine di ottenere il duplicato, deve farne denuncia all'Istituto emittente presso lo stabilimento di questo dove il buono o il libretto è pagabile"*, i successivi articoli (3 e ss.) prevedono che l'intermediario, ricevuta la denuncia, *"deve apporre l'annotazione di fermo nei propri registri alla partita corrispondente al buono o libretto denunciato perduto e pubblicare [...] un avviso con il quale l'ignoto detentore viene diffidato a farne consegna all'Istituto emittente o a notificargli la propria opposizione entro il termine di novanta giorni dalla data della pubblicazione del predetto avviso"* (art. 3); *"decorso il termine stabilito nel precedente art. 3 senza che il buono o libretto perduto sia stato rinvenuto o recuperato e senza che siano state fatte opposizioni, il denunciante ha diritto di ottenere dall'Istituto emittente il rilascio del duplicato"* (art. 5). Per quanto di interesse, mentre da un lato deve darsi per pacifica la trasmissione all'intermediario della denuncia di smarrimento poiché mai contestata, peraltro agli atti del procedimento è presente copia della denuncia che identifica nei suoi estremi il Buono fruttifero smarrito, dall'altro non risulta da alcun documento e/o da alcuna difesa che l'intermediario abbia attivato la procedura per l'ammortamento del titolo per come disciplinata dagli artt.3 e ss. della L. n. 948/1951.

P.Q.M.

Il Collegio accerta il diritto della ricorrente alla duplicazione del titolo nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE